

Il trust discrezionale istituito all'estero dal dante causa quando era in vita è atto inter vivos che può essere impugnato dai legittimari che ritengono lesa la propria quota di riserva mediante l'azione di riduzione, e non già quella di nullità.

Legittimati passivi dell'azione sono il trustee se il trust non è stato completamente eseguito, i beneficiari in caso contrario.

1. IL PRINCIPIO. I legittimari che ritengono lesi i propri diritti successori da un trust discrezionale istituito all'estero dal dante causa quando era ancora in vita, possono tutelarsi non chiedendo la nullità dello stesso e, quindi, il suo mancato riconoscimento per contrarietà all'ordine pubblico, bensì tramite l'azione di riduzione; i legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, qualora il trustee abbia già dato esecuzione alle disposizioni del disponente procedendo alle attribuzioni a favore dei beneficiari, ovvero nello stesso trustee qualora il trust non abbia ancora avuto esecuzione.

E' quanto statuito dalla Corte di Cassazione, sez. II, con la ordinanza del 17/02/2023, n.5073.

2. I FATTI. La fattispecie sottoposta all'attenzione del Collegio vedeva protagonista Tizia, rappresentata dalla madre Caia esercente la potestà genitoriale, la quale conveniva in giudizio innanzi al Tribunale le società Trustee Alfa e Beta Capital Trustee, nonché Gaia, Sempronio e Diocleziano; ella voleva ottenere la declaratoria di nullità dell'atto con cui Diomede (padre di Sempronio e Diocleziano), morto ab intestato il 24/01/2020, marito di Gaia nonché padre di Tizia, concepita all'esito di una relazione extraconiugale intrattenuta dal suddetto

con Caia, trasferiva alla Holding Diomede delle azioni della società Delta, idonee ad assicurare il controllo del gruppo Diomede, ai trustee del trust Epsilon, istituito a Londra nel 2000 da Diomede e dalla moglie Gaia; oltre a ciò, Tizia chiedeva la declaratoria di nullità anche dell'atto istitutivo del trust Epsilon, con LA consequenziale impossibilità di poter riconoscere in Italia l'atto istitutivo del trust. Chiedeva altresì che, una volta accertata la nullità, tutti i beni confluiti nel trust fossero invece ricompresi nell'asse relitto. Il Trust Epsilon conferiva al trustee il potere di decidere liberamente come dividere tra i beneficiari il capitale del trust; in effetti, nell'atto veniva specificato che poteva concederlo a tutti, ad alcuni soltanto o anche ad uno solo ed in qualsivoglia proporzione nel termine massimo di 80 anni.

3. I GIUDIZI DI MERITO. Tizia agiva dunque al fine ultimo di garantire l'integrità della quota di legittima spettante sull'asse ereditario di Diomede e tutelata inderogabilmente dalla legge italiana. Le sue doglianze si incentravano soprattutto sulla eccessiva discrezionalità concessa al trustee, tale da rendere del tutto incerta la quota a lei spettante sui beni confluiti nel trust. Infatti, sebbene il trustee avrebbe anche potuto attribuire ad ella medesima una quota del capitale del trust financo superiore rispetto a quella di legittima, ricorreva l'interesse della stessa a chiedere il ripristino di una condizione di certezza, ritenuta preferibile rispetto ad una situazione di incertezza.

Sulla base dell'interesse ad agire come sovra determinato, ella chiedeva quindi dichiararsi il trust nullo sulla scorta di motivi attentamente analizzati ed esaminati dai giudici di merito le cui decisioni si riassumono sinteticamente come

segue. Il Tribunale dichiarando la parziale nullità dell'atto di citazione, rigettava tutte le domande attoree. I giudici rilevavano che il trust in parola era un trust discrezionale che conferiva al trustee ampi poteri. Nell'atto istitutivo del trust venivano indicati quali beneficiari dei fondi i disponenti (ovvero Gaia e Diomede), nonché i loro figli e discendenti; tuttavia la clausola riguardante questi ultimi, doveva evidentemente reputarsi frutto di un errore nell'uso di un modello preconfezionato, giacché prima faceva riferimento alla generalità dei figli e discendenti, ma subito dopo era aggiunta l'esclusione di qualsiasi persona illegittima e dei suoi discendenti. Ad ogni modo, le domande di declaratoria di nullità del trust per contrarietà ai limiti posti dall'ordinamento interno al "mandato a donare" (art. 778 c.c. che sancisce la nullità del mandato che attribuisce la facoltà di designare la persona del donatario o determinare l'oggetto della donazione, essendo la donazione un atto personale e connotato dallo spirito di liberalità) e per violazione delle norme inderogabili che riguardano "i testamenti e la devoluzione dei beni successorii, in particolare la legittima" (art. 15, comma 1, lett. c, della Convenzione dell'Aja 1.7.1985,) erano da reputarsi infondate e la risoluzione di tale questione assorbiva anche quella relativa alla eventuale nullità degli atti con cui il gruppo di società fu posto sotto l'egida del trust, in quanto solo con riferimento al trust, e non anche agli altri atti negoziali, si poneva un profilo di nullità intrinseca, che prescinde dal collegamento funzionale con gli altri atti. Nel motivare il rigetto delle doglianze attoree, il Tribunale osservava che il trust in oggetto è da considerarsi quale trust esterno, essendo stato stipulato all'estero con lo scopo di gestire diverse

società e i cui trustee erano soggetti di diritto straniero; nulla impediva, in astratto, il pieno riconoscimento dello stesso, purché la sua "causa concreta" non fosse contraria ai principi ed alle norme inderogabili dell'ordinamento Italiano. Ebbene, relativamente alla presunta contrarietà dello stesso al divieto del mandato a donare, il Tribunale rilevava l'assoluta diversità del trust rispetto al mandato, trattandosi di due istituti del tutto distinti e non assimilabili; pertanto, riconosciuta in astratto la compatibilità della sua causa concreta con l'ordinamento interno, non può esserne negata la riconoscibilità in quanto avente una disciplina difforme da quella di un altro istituto dell'ordinamento interno. "Il riconoscimento non può essere negato o limitato soltanto perché la disciplina del trust risulta difforme da quella di altro e diverso istituto dell'ordinamento interno, la cui differente disciplina non può di per sé essere considerata un *tertium comparationis* per giudicare la validità del trust".

In relazione alla domanda di nullità per pretesa violazione delle norme inderogabili in materia di successione necessaria, il ragionamento del Tribunale partiva dal presupposto concettuale che non avendo l'attrice proposto azione di riduzione, si rendeva necessario verificare se la causa concreta del trust avesse come finalità quella di eludere o rendere inattuabili le norme sulla tutela dell'erede legittimario, e non se l'attribuzione dei beni al trust avesse comportato concretamente la lesione della quota di legittima di Tizia; ebbene, anche in tal caso la doglianza risultava infondata, giacché le attribuzioni a favore del trust avevano ad oggetto partecipazioni ai capitali di società appartenenti al medesimo gruppo, con l'obiettivo di garantire una gestione unitaria e coordinata

del gruppo di imprese, e non regolare la successione nel patrimonio di Diomede in deroga alle cogenti norme di diritto italiano. In effetti, ove il disponente avesse avuto di mira tale diverso risultato, avrebbe conferito nel trust anche beni diversi dalle sole partecipazioni societarie. Oltretutto, non era coerente con tale scopo il conferimento al trust delle partecipazioni societarie di cui era intestataria anche la moglie di Diomede. Se vi fosse stato l'intento di eludere i diritti successori della figlia nata di recente extramatrimonio "non avrebbe avuto senso, per eludere i diritti successori dell'attrice, conferire in un trust cespiti che erano già meglio salvaguardati mediante l'intestazione alla moglie. Infatti, poiché oggetto dei conferimenti in trust furono, per pacifica allegazione di parte attrice, esclusivamente partecipazioni ai capitali di società tutte appartenenti ad un medesimo gruppo creato e coordinato dallo stesso, era quindi ragionevole presumere che il disponente avesse l'obiettivo di garantire continuità ad una gestione unitaria e coordinata del gruppo di imprese, piuttosto che quello di regolare la successione nel suo patrimonio in deroga alle cogenti norme della legge italiana, e ciò in quanto ove avesse avuto di mira tale diverso risultato, il de cuius avrebbe conferito nel trust anche cespiti diversi rispetto alle partecipazioni societarie. Ma, soprattutto, non vi sarebbe stata ragione perché anche la moglie mettesse sotto il regime del trust, tramite la cessione a International B.V.", le azioni a lei intestate della S.p.A., trattandosi di atto incoerente e inutile se, come dedotto da parte attrice, l'intera operazione (istituzione del trust e successivo conferimento nello stesso delle partecipazioni

sociali) fosse stata ideata quale rimedio alla recentissima nascita di una figlia fuori dal matrimonio”.

In conclusione, lo scopo sotteso all'intera operazione era di natura commerciale ed imprenditoriale, e non patrimoniale e successorio. Infine, sotto un profilo diverso ma comunque affine, Tizia riteneva che la violazione delle norme inderogabili in materia di successione necessaria si materializzasse nel fatto che essendo lei stessa tra i (possibili) beneficiari delle discrezionali elargizioni dei trustee, non sarebbe in condizione di denunciare, finché perdura il trust, una effettiva, concreta e misurabile lesione della sua legittima, potendo il trustee elargire i beni a sua totale discrezionalità; ella, invero, non potrebbe, per tutta la sua durata (80 anni), misurare la effettiva lesione della quota di legittima. Ebbene, anche tale allegazione veniva reputata infondata, atteso che il Tribunale rilevava che ogni atto che trasferisce cespiti al trustee è un atto di disposizione patrimoniale e, quindi, astrattamente e singolarmente assoggettabile ad azione di riduzione.

In sostanza, quindi, la domanda attrice veniva rigettata in toto. Proposto appello, la Corte di secondo grado integralmente confermava la sentenza resa dal Tribunale.

In particolare, la Corte di Appello, conformandosi a quanto disposto dal Tribunale, rilevava che sebbene gli atti di trasferimento della quote societarie al trust possano pregiudicare i futuri diritti della legittimaria, quest'ultima poteva tutelarsi non con l'azione di nullità, bensì con quella di riduzione; trattandosi, infatti, di liberalità non donative, il rimedio apprestato dall'ordinamento a favore

del legittimario che si assume lesa non era costituito dall'azione di nullità; peraltro, la circostanza che non tutti i beni di Diomede confluivano nel trust era incompatibile con l'affermazione circa la volontà del de cuius di volere rendere impraticabile la tutela dei diritti di legittimaria della figlia tramite la pregressa istituzione del trust.

Avverso la sentenza della Corte di Appello Tizia proponeva ricorso per Cassazione, in virtù di tre motivi.

4. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. I MOTIVI DI RICORSO. Come primo motivo di ricorso, Tizia deduceva che i giudici di merito erravano nel negare l'illegittimità del riconoscimento del trust Epsilon esclusivamente perché l'azione di riduzione, peraltro non proposta, era suscettibile di garantire piena tutela all'attrice-ricorrente; la discrezionalità del trust, che rimetteva al trustee il potere di designare i beneficiari e/o di determinare l'entità delle quote di spettanza di ciascuno, di fatto privava il legittimario di ogni diritto, con la conseguente lesione di norme inderogabili dell'ordinamento nazionale; del pari, la lunga durata dello stesso di fatto privava il legittimario di ogni garanzia circa l'integrità della propria quota di legittima, violando, di tal guisa, norme inderogabili dell'ordinamento giuridico. Violava, altresì, per conseguenza diretta, quanto disposto dall'art.549 c.c., che vieta l'apposizione di pesi e condizioni alla quota del legittimario, nonché gli artt. 631 e 778 c.c., che vietano disposizioni testamentarie e donazioni rimesse all'altrui arbitrio.

Il secondo motivo di ricorso denunciava, ai fini dell'accertamento della illegittimità del trust, che la sua istituzione rendeva, di fatto, impraticabile

l'esperimento dell'azione di riduzione, per due ordini di ragioni: a) il trust aveva sede nel Regno Unito, il cui ordinamento non riconosce la quota di legittima a favore degli eredi legittimari, sicché l'esperimento dell'azione di riduzione innanzi ai giudici britannici avrebbe sicuramente avuto esito negativo; tra l'altro, il trustee non poteva essere considerato donatario; b) non era possibile agire in riduzione avverso i beneficiari, dovendosi attendere il termine di 80 anni che l'atto istitutivo del trust concedeva per la loro designazione.

Infine, la ricorrente impugnava la decisione dei giudici d'Appello nella parte in cui reputavano pienamente riconosciuto nell'ordinamento italiano il trust de quo sulla scorta della considerazione che il de cuius non vi avrebbe segregato l'intero suo patrimonio; assume la ricorrente che il fatto che comunque la maggior parte del suo patrimonio sia confluita nel trust dimostrerebbe che la sua causa concreta fosse quella di eludere le ragioni della istante e le norme inderogabili in materia successoria in genere.

4.1. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. LA DECISIONE DELLA CORTE – OSSERVAZIONI PRELIMINARI . La Corte di Cassazione valuta il ricorso infondato, in virtù delle seguenti considerazioni. I motivi di ricorso, per la loro affinità, vengono trattati congiuntamente.

Preliminarmente, i giudici di legittimità confermano che il trust in oggetto non è di diritto interno in quanto istituito nel Regno Unito, inter vivos, in quanto posto in essere dal de cuius allorché era ancora in vita (sebbene alcuni effetti potessero prodursi anche in epoca successiva al decesso), di carattere discrezionale, giacché sia l'individuazione dei beneficiari (sebbene in una cerchia

ben determinata di soggetti legati al disponente da rapporti di filiazione) che la misura delle attribuzioni era riservata alla valutazione discrezionale del trustee, da compiersi nel termine massimo di 80 anni. Da escludersi, pertanto, qualsiasi possibilità di qualificarlo come trust testamentario, con tutte le peculiarità a ciò connesse. Daltronde, il trust è altresì un istituto dalla natura "polimorfa", in quanto pur caratterizzandosi per l'essere un negozio gestorio con funzione attributiva, è idoneo a perseguire diverse finalità (solutoria, garanzia, escrow agent, etc.); nel caso in esame, le finalità perseguite dal disponente consentono di qualificare il trust oggetto di causa come il tipico "trust di famiglia", caratterizzato dal trasferimento al trustee di diversi beni affinché provveda nel tempo ai bisogni dei familiari del settlor, sino all'attribuzione a questi ultimi dell'intero patrimonio. Ebbene, nel caso in cui il settlor decida di avvantaggiare, all'esito dell'attività gestoria del trustee i beneficiari, si è al cospetto di un atto inter vivos con effetti post mortem che seppur diverso dalla forma tipica della donazione, attua in realtà una liberalità, soggetta quindi alla disciplina di cui all'art. 809 c.c. (ex multis, Cass., S.U., n.18831 del 12/07/2019). Peraltro, anche la giurisprudenza della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione qualifica tale tipo di trust come donazione indiretta, affermando che l'istituzione di un "trust" con conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, è riconducibile alla donazione indiretta ed è soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o

arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Cass. n. 21614/2016; conf. Cass. n. 19167/2019; Cass. n. 29507/2020).

Nei trust di famiglia, dunque, il reale trasferimento di ricchezza avviene non allorquando il disponente trasferisce i suoi beni al trustee, bensì nel momento in cui quest'ultimi provvede ad eseguire le attribuzioni programmate ai beneficiari, individuati a priori o da lui stesso scelti. È, dunque, in relazione ai beneficiari che è possibile parlare di donazione indiretta.

Essendo, quindi, il trust istituito da Diomede qualificabile come liberalità non donativa di cui all'art.809 c.c., i legittimari che ritengono lesi i propri diritti successori, come rilevato dai giudici d'Appello, possono esperire a propria tutela l'azione di riduzione, la quale, come è noto, non determina la nullità del trust - ed eventualmente degli atti sottostanti di conferimento - ma la sua inefficacia; pertanto, l'atto di istituzione è valido ed efficace, suscettibile, però, di essere reso inoperante ed inefficace nei confronti del legittimario leso, nei limiti di quanto necessario a reintegrare la sua quota di riserva (Cass. n. 25834 del 27/10/2008; Cass. n. 4024/1981; Cass. n. 23278/2013; Cass. n. 9424/2003).

4.2. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. LA TESI DELLA NULLITÀ DEL TRUST DISCREZIONALE LESIVO DEI DIRITTI DEL LEGITTIMARIO.

A fronte di tali approdi giurisprudenziali, la ricorrente, a fondamento delle proprie ragioni, richiamava un orientamento espresso da autorevole seppur numericamente minoritaria dottrina, a mente del quale il trust discrezionale che non consenta sin da subito di individuare i beneficiari o le attribuzioni che ledano i diritti dei

legittimari siano non riconoscibili e, quindi, nulli, in quanto contrastanti con quanto disposto dalla legge n.364 del 1989, che ratificava la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985. Tale dottrina richiamava, in particolare, gli artt.13 e 15 della convenzione: il primo sancisce che nessuno Stato aderente è obbligato a riconoscere un trust i cui elementi significativi, fatta eccezione della legge applicabile, del luogo di amministrazione e residenza abituale del trustee, sono collegati più strettamente alle leggi di Stati che non riconoscono l'istituto del trust od una specifica tipologia di trust; il secondo dispone che la Convenzione *“non costituisce ostacolo all'applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme sul conflitto di leggi quando per un atto volontario non possa derogare ad esse, in particolare nelle seguenti materie: a) protezione dei minori e degli incapaci; b) effetti personali e patrimoniali del matrimonio; c) testamenti e devoluzione ereditaria, in particolare la successione necessaria; d) trasferimento della proprietà e le garanzie reali; e) protezione dei creditori in caso di insolvenza; f) protezione dei terzi in buona fede. Lo stesso articolo 15, al secondo comma poi prevede che qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di attuare gli scopi del trust in altro modo”*. Orbene, secondo tale dottrina, l'esperimento della azione di riduzione risulterebbe eccessivamente difficoltoso in presenza di un trust discrezionale in relazione al quale l'apertura della successione del settlor è avvenuta nel mentre il trust medesimo non sia ancora giunto a compimento, giacché molti beni si troverebbero nella disponibilità del trustee. Essendo, quindi, difficile individuare il destinatario della azione di

riduzione, l'unico rimedio efficace onde tutelare i diritti del legittimario è rappresentato dal negare il riconoscimento del trust per contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art.13 della Convenzione. Anche se l'art.15 sancisce che il riconoscimento del trust non osta all'applicazione delle norme inderogabili in materia di successione necessaria, un trust con le caratteristiche innanzi citate le renderebbe, di fatto, inapplicabili. Sicché, reputa tale dottrina, l'unico rimedio che possa concretamente tutelare il legittimario è quello del mancato riconoscimento del trust, cui consegue il difetto di una giustificazione causale dell'attribuzione dal disponente al trustee e, dunque, la declaratoria di nullità.

4.3. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. L'ORIENTAMENTO DEL COLLEGIO: L'AZIONE DI RIDUZIONE UNICO RIMEDIO ESPERIBILE DAL LEGITTIMARIO CHE SI ASSUME LESO.

Purtuttavia, il Collegio ritiene di non condividere tale orientamento, affermando, di contro, che l'unico rimedio esperibile dal legittimario sia l'azione di riduzione, soluzione, questa, cui erano pervenuti anche i giudici di merito. In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice di legittimità, è stato accertato nei gradi precedenti che nel trust non era confluito l'intero patrimonio del de cuius, sicché non vi era prova che la quota di legittima era stata lesa; in effetti, Tizia, potenzialmente, aveva la possibilità rivalersi sui beni residui non confluiti nel trust, la cui consistenza non era stata dalla stessa indicata. A ben vedere, se i beni segregati in trust fossero imputabili solo alla disponibile, esso non avrebbe potuto in alcun modo violare le norme nazionali in tema di successione necessaria, non ponendosi in contrasto con le attese della legittimaria. Epperò, anche in assenza di dette condizioni, la

Cassazione ribadiva come principio generale che le disposizioni patrimoniali correlate e consequenziali al trust, seppur lesive della riserva del legittimario, devono essere impugnate con l'azione di riduzione, in virtù delle seguenti considerazioni.

In primis, la sanzione della nullità appare eccessiva rispetto allo scopo di tutelare le ragioni del legittimario, giacché, come la giurisprudenza consolidata su richiamata afferma, la dichiarazione di inefficacia delle disposizioni lesive appare più che sufficiente per tutelare i suoi diritti; inoltre, non va sottaciuto che mentre l'azione di riduzione ha natura personale, quella di nullità può essere proposta da chiunque vi abbia interesse (es. creditori del legittimario), è imprescrittibile (con una conseguente permanente incertezza nei rapporti patrimoniali) e travolgerebbe l'attribuzione patrimoniale nella sua integrità e non nei limiti di quanto necessario per integrare la quota lesa.

È stato poi correttamente osservato, prosegue il Collegio, che, in caso di trust liberale, discrezionale ed inter vivos, come quello istituito da Diomede, la sua eventuale idoneità a violare le norme in materia di successione necessaria sarebbe emersa solo al momento dell'apertura della successione, sicché il trust sarebbe risultato valido al momento della sua costituzione, ma nullo per cause sopravvenute al momento del decesso del disponente. Da un punto di vista dogmatico e sistematico, è una ricostruzione poco giustificabile.

Inoltre, accordando al legittimario leso dal trust e dagli atti propedeutici e consequenziali l'azione di nullità, si creerebbe una ingiustificata disparità di

tutela rispetto al legittimario leso da un atto di disposizione patrimoniale differente (es., donazione o testamento)..

In definitiva, le doglianze di Tizia non possono trovare alcun accoglimento, dal momento che non aveva esercitato l'azione di riduzione, l'unica che avrebbe potuto offrire tutela ai suoi diritti asseritamente lesi.

4.4. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. LA QUESTIONE DEL LEGITTIMATO PASSIVO DELL'AZIONE DI RIDUZIONE ESPERITA DAL LEGITTIMARIO.

Epperò, stante la importanza delle questioni giuridiche sottese al caso in esame, i giudici di legittimità reputano opportuno chiarire quale sia il legittimato passivo dell'azione di riduzione, laddove, istituito un trust discrezionale, il trustee non abbia ancora esercitato il proprio potere di individuazione dei beneficiari ovvero non abbia ancora esaurito le assegnazioni a questi riservate. L'approccio utilizzato è senz'altro improntato alla elasticità, adeguando la risposta alla mutevolezza delle vicende suscettibili di verifica. Invero, sostiene il Collegio, non può condividersi la posizione rigida di certa dottrina la quale ritiene che il legittimato passivo debba identificarsi sempre nel trustee, dal momento che, come più volte rilevato dalla giurisprudenza sia dei giudici di merito che di legittimità, laddove il trustee abbia già provveduto ad effettuare le attribuzioni patrimoniali, sono i beneficiari a fruire dell'arricchimento scaturente dal trust. Pertanto, se il trustee ha interamente eseguito il piano predisposto dal disponente, non vi è dubbio che l'azione di riduzione vada esercitata nei confronti dei beneficiari; se, invece, il trust è ancora in fase di esecuzione, e, quindi, il trustee è ancora titolare del trust fund, è senz'altro ragionevole ammettere che il legittimato passivo vada

individuato nel trustee medesimo. Una tale soluzione è in grado di contemperare la certezza dell'esistenza di una liberalità lesiva, con l'incertezza del beneficiario finale, senza però che ciò possa andare a discapito del legittimario che intende perseguire il proprio diritto alla quota di riserva. Di contro, ritenere legittimato passivo dell'azione di riduzione il beneficiario anche in tale scenario si produrrebbero degli effetti incongruenti dalla difficile, se non impossibile, praticabilità, soprattutto se si consideri che la discrezionalità del trustee possa attenersi non solo ai tempi, ma alla stessa scelta del beneficiario. In sostanza si ammetterebbe la legittimazione passiva di un soggetto che da, un lato, non ha ricevuto alcuna liberalità, dall'altro, non potrebbe restituire nessun bene al legittimario leso, non essendone titolare.

La legittimazione passiva del trustee, inoltre non pare dubbia nemmeno nei trust di scopo, nei quali manca una individuazione dei beneficiari.

“Occorre però altresì reputarsi che sia del pari legittimato il beneficiario, anche in caso di trust non ancora completamente eseguito, nel caso in cui sia certa l'individuazione del beneficiario, perché in ipotesi già operata dal disponente, essendo solo differito il momento della concreta attribuzione del vantaggio al beneficiario, atteso che in tal caso il legittimario leso potrà agire in riduzione aggredendo immediatamente le attribuzioni liberali delle quali è avvantaggiato il beneficiario, senza quindi dover attendere l'attivazione del trustee, la cui partecipazione al giudizio di riduzione sarebbe giustificata al fine di renderne al medesimo opponibile l'esito”.

4.4. IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE. LE RESIDUE RAGIONI DI RICORSO. Esclusa

la possibilità di ritenere affetto da nullità il trust, La Corte, infine, esamina le restanti doglianze della ricorrente incentrate sulla contrarietà del trust istituito da Diomede con le previsioni di cui agli artt. 549, 631, 778 c.c.. Orbene, in merito alla presunta contrarietà con quanto disposto dagli artt. 549 (divieto di imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari) e 631 c.c. (nullità della disposizione testamentaria che conferisce ad un terzo il potere discrezionale di nominare l'erede o il legatario), la Corte osserva che dette disposizioni operano solo in presenza di trust testamentario, sicché indubbiamente non trovano applicazione in caso si atto inter vivos.

In merito, invece, all'art.778 c.c., comma secondo (nullità del mandato a donare), la Corte ritiene anch'esso non applicabile alla fattispecie in esame, richiamando, all'uopo, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art.809 c.c., che indica le norme sulla donazione applicabili alle liberalità non aventi forma di donazione, vada interpretato restrittivamente; sicché alle predette liberalità si applicano solo le norme espressamente richiamate dall'articolo 809 c.c.; essendo il trust liberale rientrante nel novero delle donazioni indirette, è indubbio che l'art.778 c.c. non possa trovare applicazione.

5. ANCORA IL PRINCIPIO DI DIRITTO. La Corte, pertanto, rigetta integralmente il proposto ricorso. Ciò stante, si trae da Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza del 17/02/2023, n.5073, il seguente principio di diritto: "*in caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro*

spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione".